



**UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO**
(Provincia di Perugia)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

cuc@unionecomuni.pg.it

PROCEDURA APERTA per l'affidamento IN CONCESSIONE della gestione dell'Asilo Nido denominato "I colori del mondo PERIODO 1/9/2023 - 31/08/2026 CON FACOLTA' DI RINNOVO DAL 1/9/2026 AL 31/08/2027 (anni uno) - CIG 9810491149

DISCIPLINARE DI GARA

Art.1) INFORMAZIONI GENERALI

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dalla Centrale di Committenza Terre dell'olio e del Sagrantino in nome e per conto del Comune di Giano dell'Umbria, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione. La presente procedura è stata indetta con determina a contrarre del Responsabile Settore Amministrativo del Comune di Giano dell'Umbria n.77 del 04-05-2023.

Il servizio da affidare rientra tra quelli ricompresi nell'allegato IX del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto trattasi di servizio unitario ed indivisibile.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 2 del Codice.

Con l'avvenuta partecipazione gli operatori economici dichiarano come pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara ed in tutti gli altri documenti di gara che qui si intendono integralmente richiamati.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: *Centrale Unica di Committenza* (Terre dell'olio e del Sagrantino – Piazza Mazzini, 21 CAP 06039 TREVÌ – Tel. 0742332249

– Responsabile della C.U.C. Ing. Silvia Borasso.

PEC: unionecomuni.tos@postacert.umbria.it

– Sito Internet www.unionecomuni.pg.it

STAZIONE APPALTANTE/ COMMITTENTE: Comune di Giano dell'Umbria,

Presso il Centro Operativo in fraz Bastardo - Via Don Luigi Sturzo - 06030 (PG) - tel. Tel: 0742-93191 Fax: 0742-90137

- Responsabile unico del procedimento: Nizzi Stefano

(PEC: comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it).

Indirizzo Internet: <https://www.comune.giano-dellumbria.pg.it/>

REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La Centrale Unica di Committenza metterà a disposizione sul sito dell'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del sagrantino all'indirizzo www.unionecomuni.pg.it l'accesso incondizionato a tutti i documenti di gara, disponibili anche sulla piattaforma Net4market.

Art 2) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Centrale Unica di Committenza e gli operatori economici partecipanti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo PEC indicati dai concorrenti nella modulistica di gara. In relazione a ciò, ed ai sensi dell'art. 52 del Codice, **è fatto obbligo**, ad ogni concorrente, di indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché un indirizzo P.E.C. abilitato alla ricezione di qualsivoglia comunicazione e documentazione afferente alla gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza in persona del predetto Responsabile. Diversamente la C.U.C. declina ogni forma di responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o di consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o futuro mandatario ovvero al Consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art 3) CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare utilizzando l'apposita sezione "Chiarimenti" attivata sulla piattaforma telematica e secondo le modalità previste dal Disciplinare telematico di gara (ALL 2.) Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono pervenire entro e non oltre le ore 23:45 del 12/06/2023. Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, direttamente nello spazio chiarimenti attivato in piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art 4) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Giano dell'Umbria (PG) fraz.. Bastardo – Via I° Maggio n. 48

Art 5) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: affidamento IN CONCESSIONE della gestione dell'Asilo Nido denominato "I colori del mondo secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto.

Art 6) PROCEDURA: L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice L'individuazione dell'offerta più vantaggiosa avverrà sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione e relativi punteggi come di seguito indicato:

Offerta tecnica:	Punti 80/100
Offerta economica:	Punti 20/100

Art 7) DURATA DEL CONTRATTO: la Concessione ha la durata di tre anni scolastici e precisamente dal 01.09.2023 al 31.08.2023 con possibilità rinnovo anni 1 come meglio descritto nel CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE.

Il contratto potrà essere ripetuto alla scadenza per un ulteriore periodo di un anno scolastico 2026-2027 (ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016), agli stessi patti e condizioni in vigore al momento della scadenza del rapporto, verificata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione

Comunale, la qualità del servizio prestato ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice dei contratti, fino ad un massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

E' libera facoltà dell'Ente di recedere dal contratto in tutto o in parte, prima della sua naturale scadenza, in relazione ad eventuali diversi assetti organizzativi o diverse forme di gestione dei servizi tali da rendere non più necessaria la fornitura, per indisponibilità finanziaria o per il manifestarsi di superiori interessi pubblici che indirizzano verso soluzioni economicamente vantaggiose, venendo quindi meno il bisogno diretto da parte del Comune. Non sarà riconosciuto all'impresa, a fronte dell'eventuale recesso di cui trattasi, alcun rimborso spese o contributo o utilità di qualsiasi natura.

Art 8) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto al Concessionario, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, di cedere il contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) numero 2 del Codice.

Al Concessionario è fatto altresì divieto, trattandosi di particolare prestazione rivolta ai minori, di subappaltare i servizi oggetto del presente contratto di concessione, ad eccezione dell'affidamento delle seguenti attività specialistiche o accessorie:

- manutenzione ordinaria della struttura gestita;
- manutenzione delle attrezzature;
- servizio di lavanderia e pulizie straordinarie;

In caso di sub-contratto dei suddetti servizi il Concessionario deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione ceduta, i nominativi delle ditte incaricate.

Il Concessionario resta comunque l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'andamento complessivo della concessione e con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione stessa in ordine ai rapporti contrattuali che il Concessionario stipuli con terzi.

Art 9) VALORE DELL'APPALTO:

L'importo totale stimato della concessione, a base di gara, è quantificato, per l'intero periodo di 3 anni + 1 anno di ripetizione facoltativo + 6 mesi di eventuale proroga tecnica, è stimato in € 356.007,06 (trecentocinquantaseimilasette/06) oltre I.V.A. se dovuta.

L'importo è onnicomprensivo di ogni onere.

Art 10) DUVRI: Stante l'assenza di interferenze tra personale del committente e quello del concessionario, allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze è pari a 0. Il Concessionario si dovrà comunque obbligare a predisporlo in caso se ne ravvisi la necessità.

Art 11) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI AMMISSIONE:

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

11.1. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

11.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.

A. Requisiti di idoneità

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti.

Per la partecipazione alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere Iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Se cooperativa o consorzio è richiesta l'iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. del 23.06.04 e s.m.i;

In caso di Consorzio è richiesta l'iscrizione allo schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

Le Cooperative Sociali devono in oltre essere iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/91.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2020/2021/2022) un fatturato riferito al settore dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento secondo le normative valide territorialmente (nidi d'infanzia e/o servizi integrativi e/o sperimentali per la prima infanzia 3-36 mesi) non inferiore a € 250.000,00, quale cifra complessiva nel triennio;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante

C. Requisiti di capacità tecnica professionale

C.1 Il concorrente deve possedere pregressa e continuativa esperienza, nei tre anni scolastici antecedenti la data del bando, di gestione diretta nei servizi di nido d'infanzia pubblici o privati autorizzati al funzionamento secondo le vigenti normative e con una ricettività non inferiore a 15 bambini (dovrà essere fornito apposito elenco);

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione in originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante presentazione in originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero fatture quietanzate, contratto od altra documentazione ritenuta utile dal concorrente.

C.2 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, inerente all'attività oggetto di gara (es. codici EA/IAF settori 38/39) rilasciata da organismo accreditato.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

C.3 Essere in grado di attrezzare in caso di aggiudicazione della concessione i locali in modo da renderli adeguati ed idonei sotto ogni profilo di legge per ospitare il servizio. L'impresa dovrà dichiarare in sede di offerta di essere in grado di attrezzare e rendere idonei i suddetti locali a far data dall'avvio di esecuzione del contratto e comunque entro il 21 agosto 2023 pena la risoluzione del contratto.

I requisiti sopra citati rispondono ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione

dell'oggetto dell'affidamento e delle sue peculiarità, data l'effettiva complessità dei servizi oggetto della gara, comprendenti diverse attività tali da esigere un'organizzazione solida, articolata e rodata, per cui risulta necessario, per motivi di interesse pubblico, individuare interlocutori in possesso di un'esperienza specifica particolarmente solida e quindi tale da garantire anche sul piano economico una speciale affidabilità.

Tali requisiti sono stati richiesti al fine di individuare soggetti che abbiano un'esperienza pregressa maturata relativamente al servizio oggetto dell'appalto - a maggior tutela e garanzia per l'Ente e degli utenti - considerato che trattasi di servizio da tempo assicurato alla cittadinanza, sulla scorta del quale si sono evidenziate necessità di garanzia di affidabilità e comprovata conoscenza ed esperienza del servizio.

11.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al paragrafo 11.2 lett .A relativo all'iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 11.2 lett. B relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso così come disposto dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 28.04.2022.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto C.1, C.2 e C.3, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso così come disposto dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 28.04.2022.

11.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Per i soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice si applica quanto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo.

Art 12) AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. Il concorrente che voglia far ricorso all'avvalimento dovrà presentare la documentazione ed il contratto di avvalimento previsti dal sopra citato art. 89. In caso di avvalimento il concorrente dovrà compilare anche la parte II.C.1 del

D.G.U.E. indicando i requisiti di cui intende avvalersi e la/e impresa/e ausiliaria/e.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, nella busta virtuale "documentazione amministrativa", il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

a) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (al fine di assolvere a detto onere l'impresa ausiliaria dovrà compilare il proprio D.G.U.E.). Ciascuna impresa ausiliaria indicata dovrà compilare e allegare in sede di offerta, nell'ambito della busta A - "documentazione amministrativa", un proprio D.G.U.E. debitamente compilato, fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, tutte le sezioni della parte III, della IV ove pertinente e della parte VI.

b) una dichiarazione sostitutiva resa dall'ausiliaria, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria medesima, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Art 13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE:

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs.n.50/2016 secondo i seguenti criteri di valutazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

A - Valutazione offerta tecnica (massimo 80 punti)

L'Offerta Tecnica verrà valutata in base ai seguenti Elementi:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio Max
1	Qualità del progetto educativo-pedagogico <i>(saranno oggetto di valutazione i contenuti e le finalità educative, i riferimenti psicopedagogici cui si ispira il progetto, le modalità di ambientamento e l'organizzazione del gruppo dei bambini, documentazione e monitoraggio del progetto educativo, l'organizzazione dello spazio e dei tempi della giornata.)</i>	35
2	Qualità del progetto organizzativo e gestionale con specifico riferimento ai servizi oggetto della concessione <i>(saranno oggetto di valutazione l'adeguatezza della struttura organizzativa proposta; qualità professionale di tutto il personale educativo/addetto ai servizi e del coordinatore pedagogico del servizio; qualità del piano della formazione degli educatori)</i>	25

3	Qualità delle azioni per la partecipazione attiva delle famiglie e di sostegno alla genitorialità	10
4	Qualità del progetto di coinvolgimento con la rete dei servizi educativi presenti sul territorio e con la rete del volontariato e dell'associazionismo	3
5	Qualità del momento educativo del pranzo <i>(saranno oggetto di valutazione le modalità di presentazione dei pasti come momento educativo; utilizzo di prodotti biologici a km 0 e/o filiera corta e/o da agricoltura sociale;</i>	5
6	Possesso della certificazione UNI EN ISO 45001:2018 in corso di validità	2
	TOTALE	80

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA

L'assegnazione dei punteggi di natura qualitativa avverrà sulla base dei punteggi attribuiti secondo la seguente tabella indicante i parametri di valutazione. Il punteggio per ogni criterio, è ottenuto dalla moltiplicazione tra il punteggio massimo ottenibile ed un coefficiente compreso tra 0 e 1 che esprime il risultato conseguito dalla specifica offerta in esame calcolato come media aritmetica tra i coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

Giudizio	Principi motivazionali	Coefficiente
Ottimo	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto pienamente esaustivo e qualificante	1,0
Buono	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto esaustivo e qualificante	0,75
Discreto	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto discretamente esaustivo e qualificante	0,5
Sufficiente	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco esaustivo e qualificante	0,25
Insufficiente	L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto esaustivo e qualificante	0,0

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri relativi alla singola offerta.

La valutazione verrà effettuata secondo la seguente procedura, applicata ad ogni singolo criterio e per ogni offerta (vedere Linee Guida A.N.AC. n. 2, approvate dal Consiglio dell'Autorità con

Delibera n. 1005 - 21 settembre 2016 e quaderno pubblicato dall'Autorità nel dicembre 2011, denominato "Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa"):

a) ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, per ognuno dei sopra elencati criteri di valutazione, un coefficiente variabile tra "0" (zero) e "1" (uno), dove "0" corrisponde alla preferenza minima e "1" alla preferenza massima;

Con riferimento alle proposte riferite a ciascun criterio la commissione giudicatrice, nella valutazione, terrà conto di elementi quali la completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l'esecuzione dei servizi.

b) una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente relativo al singolo criterio a ciascun concorrente, la Commissione procederà a calcolare, per ogni elemento dell'offerta del concorrente in esame, un coefficiente provvisorio dato dalla media dei coefficienti attribuiti a quell'elemento da ciascun commissario;

c) la commissione a questo punto provvederà:

I. a calcolare il punteggio attribuito a ciascun concorrente per ciascun criterio moltiplicando il coefficiente ottenuto dal concorrente medesimo, secondo quanto indicato al punto b), per il punteggio massimo attribuibile al criterio in esame;

II. a calcolare il punteggio dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di cui si compone l'offerta tecnica.

B) PREZZO - OFFERTA ECONOMICA: Max 20 punti;

Il concorrente deve presentare offerta economica indicante il ribasso percentuale rispetto alla base d'asta di € 249,32, esclusa IVA (contributo mensile a bambino iscritto) espresso in cifre e in lettere. Al concorrente che offre il ribasso più alto saranno assegnati 20 punti. Alle altre concorrenti i punti saranno assegnati in proporzione attraverso la seguente formula matematica:

$$X = (R_i \times C) / R_{max}$$

Dove:

X= punteggio totale attribuito all'Impresa offerente;

R_{max} = ribasso maggiore fra tutte le offerte delle imprese ammesse alla gara;

C= punteggio massimo

R_i= ribasso offerto

Sono escluse dalla valutazione, con conseguente esclusione dalla gara dell'Impresa offerente, le offerte di valore superiore all'importo indicato a base d'asta e offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l'offerente dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A.

Offerte sottoscritte da soggetto non legittimato o prive della sottoscrizione nelle forme richieste non saranno ammesse a valutazione e saranno causa di esclusione automatica dalla gara.

Sono escluse dalla gara offerte uguali o superiori rispetto alla base d'asta, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Ai fini del risultato verranno prese in considerazione soltanto le prime due cifre decimali, troncate senza arrotondamenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Il Comune potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs.50/2016.

In caso di parità del punteggio complessivo, la gara verrà aggiudicata all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto per la parte relativa all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità tramite sorteggio pubblico.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ovvero di non aggiudicare ad alcun soggetto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Art 14) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le offerte e la relativa documentazione devono essere caricate tramite la piattaforma telematica "Portale Acquisti Umbria" raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc,

secondo le modalità contenute nel Disciplinare telematico (All. 2) a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **23:45 del giorno 19/06/2023** la sottoelencata Documentazione .

A) – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”

A.1 D.G.U.E. in formato elettronico e firmato digitalmente compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE".

Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa,

In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.

A.2 Domanda di partecipazione e ulteriori dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, redatta in carta semplice, con la quale il concorrente rende, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni di cui al **Modello 1**, caricato nella sezione "Doc. gara – Allegata", come parte integrante e sostanziale.

- **A pena di esclusione**, l'istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI, da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate o associande;

- La dichiarazione da parte di chi sottoscrive e per conto degli altri soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n.50 e precisamente art. 80 comma 5, lett. f bis e ter;

- Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

In alternativa il concorrente dovrà, allegare documentazione comprovante il possesso dei requisiti, secondo quanto disposto dall' art. 90 D.P.R. 207/2010.

A.4) “PASSOE” – documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere verificato tramite FVOE (ex AVCPass) – di cui alla delibera ANAC n. Delibera n. 464/2022;

A.5) Pagamento contributo ANAC

A.6) Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

La prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE: a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “*Disciplina sull’imposta di bollo*”, mediante il pagamento tramite il modello “F23” 28 dell’Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento al DGUE**).

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente [link](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Modello+F23): <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Modello+F23>

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato dall’operatore economico (nel caso di Raggruppamenti è richiesto un singolo versamento ad opera della mandataria).

In caso di assenza di versamento, la stazione appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

A.7 Garanzia Provvisoria:

L’operatore deve presentare la garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% del prezzo posto a base di gara da costituirsi con le forme e le modalità stabilite con il medesimo articolo.

A.8 (EVENTUALE) copia della procura, se il sottoscrittore è procuratore;

A.9 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE debitamente controfirmato per accettazione;

A.10 Certificazione di qualità ISO 9001:2015;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante, un progetto educativo, organizzativo e gestionale contenente le soluzioni proposte relativamente ai criteri di cui alla tabella **CRITERI DI VALUTAZIONE di cui al precedente Art. 13.**

L'offerta tecnica dovrà essere costituita da un massimo di 40 pagine (eventuali allegati compresi) formato A4, carattere Arial 10 o Times New Roman 11 e farà parte integrante delle condizioni di contratto.

C “OFFERTA ECONOMICA”

La presentazione dell'offerta telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.

1) Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma:

- ✓ ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 249,32, esclusa IVA (contributo mensile a bambino iscritto) espresso in cifre e in lettere.

il corrispondente ribasso unico percentuale che sarà applicato sull'importo a base d'asta (contributo mensile a bambino iscritto);

- ✓ l'importo relativo ai propri **costi del personale** (con riferimento alla presente concessione);
- ✓ l'importo relativo agli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale) di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

N.B.: Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato in lettere e in cifre nell'offerta economica, prevale il valore indicato in lettere.

2) Generare e scaricare il “Documento d'offerta generato” elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga.

3) Confermare l'offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine schermata.

N.B. L'operazione di cui al precedente punto 2 è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest'ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l'offerta cliccando nuovamente sul pulsante “Conferma offerta”.

Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica,

successivamente alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal Sistema, sottoscritto con firma digitale, occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3.

In caso di partecipazione in Raggruppamento:

- costituendo: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;
- costituito: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

L'offerta economica avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si procederà alla valutazione dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art.97 comma 3 del D.Ls.50/2016 come modificato dal decreto legge 32/2019.

Art 15) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art 16) SVOLGIMENTO DELLA GARA

Apertura della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/06/2023 ore 09:00 in modalità telematica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. La partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Successivamente il RUP procederà, mediante piattaforma, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 5.3;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 216 comma 12 del codice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica nella stessa data di apertura della documentazione amministrativa, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, il RUP procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Art 17) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche

(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

Art 18) AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra, il R.U.P. formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvedendo ai successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema FAVOE . La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Comune.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13

agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art 19) ULTERIORI INFORMAZIONI

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta, da parte di ciascun concorrente, l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nei documenti di gara.

I punteggi saranno espressi fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento in difetto ove la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4, per eccesso tra 5 e 9.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'affidamento avverrà in favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Qualora anche il punteggio relativo all'offerta tecnica dovesse essere uguale, l'Aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite sorteggio.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune di Giano dell'Umbria potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

La stazione appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'affidamento o revocare l'affidamento e/o la relativa procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Si precisa che tutta la documentazione richiesta dal presente avviso non verrà restituita ai concorrenti e che la stessa sarà conservata agli atti del Comune in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguite mediante mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti in sede di gara. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione

recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La concessione non è suddivisa in lotti in quanto la particolare natura dell'oggetto dello stesso richiede l'unitarietà della prestazione.

Art 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR", si informa che:

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell'affidamento dei lavori di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono la verifica dell'idoneità dei concorrenti;
- conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del concorrente pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; gli organi dell'autorità giudiziaria, i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli, gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 15 del GDPR;
- i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l'espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati.

Art 21) SOSPENSIONE - RISOLUZIONE - RECESSO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 Codice civile le seguenti fattispecie:

- a) frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) perdita da parte del gestore dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, lo stato di liquidazione coatta o procedimenti avviati per la dichiarazione di una di tali situazioni, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e di ogni altra norma relativa ai rapporti con il personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali, nonché di quanto previsto a proposito nel capitolato;
- e) non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale in conseguenza dei rilievi effettuati dai soggetti incaricati;
- f) interruzione non motivata del servizio;

g) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il rapporto numerico educatore/bambini;

h) grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico sanitarie.

i) In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione al concessionario da parte dell'Amministrazione comunale con lettera raccomandata A/R. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti. In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori al concessionario sempre salvo l'eventuale maggiore danno.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;

- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.

La risoluzione del contratto non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato e motivato la risoluzione.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni

per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la concessione ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Appaltatore;
- b) nelle ipotesi previste dalla legge;
- c) nelle ipotesi previste nel presente CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE;
- d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- e) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art 22) PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia. Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni decorrenti come indicato dall'art. 204 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.